



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore FERRETTI ROBERTO

Nella seduta del 03/10/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 10/11/2016, il ricorrente ha esposto:
di aver stipulato in data 18/10/2010 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione dell'importo lordo di € 30.000,00, da restituirsi in n. 120 rate mensili, dell'importo di € 250,00 cadauna;
che il finanziamento era stato anticipatamente estinto nel mese di novembre 2014;
che, in sede di estinzione anticipata, l'intermediario resistente si era limitato a rimborsargli l'importo di € 288,00 a titolo di "*ristorno commissioni*", somma peraltro calcolata senza tener conto del criterio *pro rata temporis*.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto al Collegio di accertare il proprio diritto a conseguire il rimborso della quota non maturata delle "*commissioni finanziarie e accessorie*".
L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni e ha eccepito che le commissioni bancarie versate dal ricorrente dovevano considerarsi onere *upfront* e, come tali, non soggette a rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Inoltre, essendo state tali commissioni percepite direttamente dalla banca mandante con la quale il



ricorrente aveva instaurato il rapporto negoziale, la domanda di rimborso ad esse relativa doveva essere rivolta contro tale banca.

Quanto alla domanda di rimborso delle commissioni di intermediazione, l'intermediario ha eccepito la natura *upfront* delle stesse.

L'intermediario ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente concerne la richiesta di integrazione del rimborso della quota non maturata delle commissioni e degli altri oneri dal medesimo pagati al momento dell'erogazione di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio rispetto a quanto allo stesso ricorrente riconosciuto al momento dell'estinzione anticipata di detto finanziamento.

In merito, deve questo Collegio richiamare il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e che non matureranno per effetto dell'estinzione anticipata del prestito (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014).

Tale indirizzo richiede che il finanziato sia posto in condizione di sapere, nel momento in cui sottoscrive il contratto di finanziamento, quali tra gli oneri addebitatigli dal finanziatore in via anticipata sono qualificabili come *recurring* e saranno, quindi, rimborsati in caso di estinzione anticipata del prestito, e quali sono invece *upfront*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto e non sono, per questo motivo, rimborsabili.

Come evidenziato da numerose decisioni dell'ABF, anche del Collegio di coordinamento, la disciplina della trasparenza, nel richiedere una chiara distinzione tra costi *upfront* e costi *recurring* è finalizzata a garantire al finanziato di comprendere "quale sia l'esatta attività svolta [...] e se essa abbia carattere esclusivamente preliminare o se essa si svolga continuativamente" (così si esprime, in particolare, la già citata decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014).

Occorre, pertanto, che la distinzione tra costi *upfront* e *recurring* sia accompagnata da una distinta indicazione delle attività rese a fronte dell'addebito di tali costi, così da consentire al cliente di comprenderne la natura e l'oggetto.

Tale criterio non risulta essere stato osservato nel caso di specie, atteso che il contratto relativo al finanziamento di cui trattasi contiene un'unica descrizione puramente esemplificativa ed indistinta delle attività remunerate da tutti gli oneri addebitati al cliente in fase di apertura del rapporto.

Come costantemente ritenuto dall'ABF, tale lacuna non può dirsi colmata dalla mera indicazione dell'importo da riconoscere al finanziato nell'ipotesi di estinzione anticipata per ciascuna rata di futura scadenza (nel caso di specie € 4,00 "per ogni rata non scaduta").

Osserva inoltre questo Collegio che il resistente ha allegato, ma non ha provato, che le commissioni bancarie sono state percepite direttamente dalla manca mandante. La relativa eccezione di carenza di legittimazione passiva dev'essere pertanto respinta.

Da quanto precede consegue che sia la commissione di intermediazione, sia quella bancaria dovranno essere rimborsate al ricorrente dall'intermediario resistente in misura da determinarsi facendo applicazione del principio *pro rata temporis* sopra richiamato.



Alla luce di quanto precede, si deve concludere che le richieste del ricorrente meritino di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>f</i>				150,00	90,00	0,00	90,00
<i>g</i>				4.643,93	2.786,36	288,00	2.498,36
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale			2.588,36

Tutto ciò premesso e ritenuto che, alla stregua dei criteri sopra enunciati, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari a complessivi € 2.588,36; considerato che vanno riconosciuti in favore di parte ricorrente gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo effettivo;

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.588,36.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA